



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N.

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione.

d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Marcato, Rizzotto, Michieletto, Possamai, Calzavara, Barbisan Fabiano, Villanova, Finozzi, Valdegamberi, Montagnoli, Gerolimetto, Brescacin, Sandonà, Barbisan Riccardo, Semenzato, Gidoni.

“MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7 E 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO)”.

Presentato alla Presidenza del Consiglio il

“MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7 E 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO)”.

Relazione:

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva Bolkestein”), nel formulare una serie di principi tendenti all’armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi al fine di promuovere una maggiore competitività del mercato, ha previsto all’articolo 12 che, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l’autorizzazione debba essere rilasciata per una durata limitata e non possa essere previsto un rinnovo automatico e, inoltre, che si debba espletare “una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.

Il decreto legislativo di recepimento 26 marzo 2010, n. 59 detta specifiche disposizioni nell’ambito del commercio su aree pubbliche. In particolare, l’articolo 16, inerente alla selezione tra diversi candidati, al comma 1 prevede l’esperienza di procedure selettive nell’ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali. Inoltre, il successivo articolo 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) al comma 5 demanda ad un’intesa in sede di Conferenza unificata l’individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché la definizione delle disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dall’entrata in vigore del medesimo decreto e fino all’approvazione di tali disposizioni transitorie. La Conferenza unificata ha approvato l’Intesa con atto n. 83/CU del 5 luglio 2012 e vi ha dato attuazione con il Documento unitario della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 24 gennaio 2013.

La scelta del legislatore italiano di attuare la direttiva 2006/123/CE prevedendo nella propria legislazione di recepimento una specifica applicazione alla disciplina del commercio sulle aree pubbliche, scelta peraltro non seguita da nessun altro Stato membro UE, ha determinato l’esposizione dei mercati rionali condotti da imprese familiari alla speculazione delle multinazionali della grande distribuzione, con il rischio di gravi ripercussioni sulla natura, tradizione e qualità del commercio ambulante.

Le aziende venete che esercitano il commercio su aree pubbliche, superano le seimila unità. Il 66% di queste attività operano con posteggi di mercato in forma

itinerante oppure solo con posteggi in fiere e sagre. Gli operatori veneti inoltre, svolgono la propria attività anche nelle regioni limitrofe in particolare nelle province di Trento, Mantova, Brescia, Ferrara e Pordenone.

Il numero di persone interessate dall'andamento del settore, senza contare l'indotto, ma semplicemente facendo un calcolo matematico tra titolari, soci, familiari e dipendenti, supera le dodici mila unità.

Le famiglie occupate dal commercio sulle aree pubbliche, il valore delle licenze a suo tempo pagate all'erario pubblico e l'importanza dell'indotto collegato deve indurre il legislatore a rivedere l'adempimento e l'applicazione dei principi enunciati dalla direttiva 2006/123/CE a questo servizio peculiare.

Per questa ragione, nella presente proposta di legge si modifica l'articolo 7 (Altri servizi esclusi) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, aggiungendo, con l'inserimento di un'apposita lettera f bis) al comma 1, tra i servizi esclusi dall'applicazione della normativa l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, così come le altre attività, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici, che vengono svolte anch'esse sulle aree pubbliche stesse.

Ai medesimi fini, viene, infine, abrogato il comma 5 dell'articolo 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) del decreto legislativo n. 59/2010.

“MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7 E 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO)”.

**Art. 1 - Modifica dell’articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”**

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’ articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 è aggiunta la seguente:

“f bis) alle attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche”.

**Art. 2 - Modifica dell’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”**

1. Il comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo n.59 del 2010 è abrogato.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
"Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ...3

Art. 2 - Modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
"Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" .3